



Pernod Ricard Italia

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai  
sensi del D.Lgs. 231/2001  
(di seguito, per brevità, “Modello”)  
adottato da**

**Pernod Ricard Italia S.p.A.**

Società unipersonale con sede legale in Milano, Via Gaetano De Castilia, 23

C.F. e Numero Iscrizione Registro Imprese Milano, Monza Brianza, Lodi: 00867250151

(in seguito, per brevità, “PRI” o “PR Italia” o “Società”)

STORICO DELLE MODIFICHE		
Rev.	Data	Descrizione della modifica
0	11.10.2012	Prima stesura
1	14.10.2013	Inseriti i reati di cui agli art. 25 <i>undecies</i> , <i>duodecies</i> e modificato gli art. 25 e 25 <i>ter</i> a seguito della legge 190/2012.
2	01.06.2019	Inseriti i reati di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 <i>ter</i> ), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 <i>quinques</i> ), autoriciclaggio (art. 25 <i>octies</i> ), inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 25 <i>undecies</i> ), trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato e favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 25 <i>duodecies</i> ) e di traffico di influenze illecite (art. 25). Modificato l’art. 25 <i>ter</i> a seguito della L. n. 69/2015 e della L. n. 38/2017 e l’art. 25 a seguito della L. n. 3/2019. Aggiornamento della Parte Generale alla luce del c.d. <i>whistleblowing</i> di cui all’art. 6.
3	24.09.2020	Inseriti i reati tributari di cui all’ art. 25- <i>quinquiesdecies</i> del D. Lgs. 231/2001 a seguito della Legge 19 dicembre 2019 n. 157
4	30.09.2024	Inseriti i reati: <ul style="list-style-type: none"><li>- di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 25-<i>octies</i> D. lgs. 231/01);</li><li>- in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-<i>octies</i>.1 D. lgs. 231/01);</li><li>- di contrabbando (art. 25-<i>sexiesdecies</i> D. lgs. 231/01);</li><li>- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 25-<i>bis</i>.1, D.lgs. n. 231/01).</li></ul> Sono stati aggiornati i reati/delitti seguenti: <ul style="list-style-type: none"><li>- la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 25-<i>bis</i>.1 D. lgs 231/01);</li><li>- la ricettazione, il riciclaggio e l’autoriciclaggio; di beni di provenienza illecita (art.</li></ul>

		<p>25 <i>octies</i> D. lgs. 231/01);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 <i>novies</i> D. lgs. 231/01);</li> <li>- l'inquinamento ambientale e il disastro ambientale (art. 25 <i>undecies</i> D. lgs. 231/01);</li> <li>- l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 <i>duodecies</i> D. lgs. 231/01);</li> <li>- in materia di reati tributari, la dichiarazione infedele, l'omessa dichiarazione e l'indebita compensazione (art. 25 <i>quinqüesdecies</i> c. 1-bis, D. lgs. 231/01).</li> </ul> <p>I reati considerati irrilevanti per la Società sono stati eliminati dal Modello per maggiore chiarezza e semplicità.</p>
<b>APPROVAZIONE</b>		
<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	
0	11.10.2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione
1	14.10.2013	Approvato dal Consiglio di Amministrazione
2 e 3	28.09.2020	Approvato dal Consiglio di Amministrazione
4	30.09.2024	Approvato dal Consiglio di Amministrazione

## INDICE

-----Parte Generale-----	
1	INTRODUZIONE .....5
2	DESCRIZIONE DELLA SOCIETA' ..... 16
3	ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ..... 18
4	PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO ..... 20
5	ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO ..... 21
6	RILEVAZIONI DELLE VIOLAZIONI ..... 25
7	ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI ..... 26
8	SISTEMA DISCIPLINARE..... 27
9	FORMAZIONE DEL PERSONALE ..... 30
-----Parte Speciale-----	
10	[OMISSIS ]

### COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- Sistema di gestione Salute e Sicurezza
- Procedure inerenti il D.lgs. 231 del 2001
- Codice Etico
- *Code of Business Conduct* (Codice di Condotta Aziendale)

# **Parte Generale**

## 1 INTRODUZIONE

### *Il Decreto Legislativo n. 231/2001*

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;
- (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti derivanti da reato ivi espressamente previsti, gli enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato.

Tra le sanzioni irrogabili, quelle certamente più gravose per l'ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, esclusivamente quelli di corruzione e concussione (art. 25) e di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24). Più precisamente, si riportano qui di seguito i reati presupposto *ab origine* previsti:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.)
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);

- circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione, corruzione, istigazione alla corruzione di membri e funzionari della C.E.E. o di altri stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).

Successivamente, l'art. 6 D.L. 25 settembre 2001 n. 350, recante «disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie», convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, ha inserito nel novero dei reati presupposto previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25-*bis*, i seguenti ulteriori reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

In seguito, nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, recante «Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366», entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*ter*, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione dei reati societari, modificati dallo stesso Decreto n. 61/2002:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.), successivamente abrogato;
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

La legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha abrogato la fattispecie di cui all'art. 2623 c.c. ("falso in prospetto") e contestualmente ha inserito tale reato all'interno del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 173-bis).

In seguito alla citata traslazione, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/01, come precedentemente previsto dall'art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61.

Le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamanti dall'abrogato art. 2623 c.c. possono, peraltro, ora assumere rilevanza quali "false comunicazioni sociali" di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., qualora ne ricorrano tutti i presupposti richiesti da tali articoli.

L'art. 3 della legge del 14 gennaio 2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01, l'art. 25-*quater*, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" – associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.); addestramento ad attività di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.); attentato per finalità di terrorismo o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.); misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 15.12.1979, n. 265 conv. con L. 6.2.1980, n. 15) – nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

L'art. 5 della legge 11 agosto 2003 n. 228, recante "Misure contro la tratta delle persone" ha inserito nel D.lgs. n. 231/01, l'art. 25-*quinquies* (delitti contro la personalità individuale) – riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.); pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) – il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione degli specifici delitti contro la personalità individuale previsti dal codice penale ed ivi indicati.

L'art. 9 della legge del 18 aprile 2005 n. 62 "Reati di abuso di mercato" ha introdotto nel D.lgs. n.231 l'art.25-*sexies* (Abusi di mercato), i seguenti reati presupposto: abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d. lgs. n. 58 del 1998) e manipolazione del mercato (art. 185 d. lgs. n. 58 del 1998).

La legge 9 gennaio 2006, n. 7 (articolo 8) ha introdotto nel D.lgs. n.231 con l'art. 25-*quater*-1, quale reato presupposto "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" (art. 583-bis c.p.).

La legge 3 agosto 2007, n.123 (articolo 9) ha introdotto nel D.lgs. n.231 l'art. 25 *septies* concernente gli illeciti amministrativi derivanti dai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 590 e 583 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Tali reati sono stati poi ripresi dal D.lgs. 81/2008 in particolare dall'art. 30 che indica come comportamento esimente l'adozione di un modello organizzativo conforme ai sistemi di gestione per la sicurezza richiamati dall'articolo stesso.

L'articolo 63 comma 3 del D.lgs. n.231 del 21 novembre 2007 ha inserito nel D.lgs. n.231/01 l'articolo 25-*octies* che inserisce anche i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e impiego di

denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

In particolare, tali reati (ad eccezione del reato di ricettazione) erano già rilevanti ai fini del D.lgs. 231 ma esclusivamente se realizzati transnazionalmente (secondo l'articolo 10 della legge n.146 del 16 marzo 2006); a seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati divengono rilevanti anche su base nazionale.

Rimangono in vigore i rimanenti reati transnazionali relativi alla legge n.146 del 16 marzo 2006. per i casi di associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa, il riciclaggio e la tratta di emigrati.

Il D. Lgs 195/2021 ha modificato gli articoli 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio), 648-ter c.p. (impiego) e 648-ter.1 (autoriciclaggio), aggiungendo delle disposizioni relative alle pene applicabili. In particolare, la pena relativa alla ricettazione di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 c.p.) è stata aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Alle integrazioni sopra riportate, si devono aggiungere gli interventi legislativi intervenuti ad ampliare il novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti: la legge 18 marzo 2008, n. 48 ha inserito nel Decreto l'art. 24 bis i delitti informatici e il trattamento illecito di dati. A seguire con l. 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» è stato introdotto l'art. 24-ter concernente i delitti di criminalità organizzata: associazione a delinquere (art. 416 c.p.); riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); tratta di persone (art. 601); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); promozione, organizzazione, finanziamento etc. dell'immigrazione clandestina (art. 12 d. lgs. n. 286/98); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d. P.R. n. 309/90); produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 d. P.R. n. 309/90).

Dal canto suo, la Legge 23 luglio 2009 n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», ha inserito l'art. 25-bis.1, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio", nel quale figurano quali reati presupposto della responsabilità dell'ente, le fattispecie di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); di illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.); di frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei protocolli agroalimentari (art. 517 quater c.p.). Inoltre, la medesima legge ha inserito nel corpo del d. lgs. n. 231/01 l'art. 25 novies, "delitti in materia di diritto d'autore", nel quale vengono ricomprese svariate violazioni in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies l. 22 aprile 1941, n. 633); la stessa legge ha viepiù emendato l'art. 25-bis D.lgs. n. 231/01, con l'inserimento della lett. f-bis, per cui tra i reati presupposto figurano anche la "contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni" (art. 473 c.p.) e "introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" (art. 474 c.p.) .

Ancora, la legge 3 agosto 2009, n. 116 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottato dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e di procedura penale » ha inserito, art. 25-decies (corretto a seguito dell'introduzione dei reati ambientali), "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (cfr., art. 377 bis c.p.)

L'art. 2 del D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 ha introdotto nell'ambito del D.lgs. 231/01 l'art. 25- undecies (Reati ambientali). L'elenco di tali reati comprende:

- a) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.),
- b) danneggiamento di habitat (art. 733-*bis* c.p.),
- c) reati di cui all'art.137 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;
- d) reati di cui all'art.256 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- e) reati di cui all'art.257 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;
- f) reati di cui all'art.258 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- g) reati di cui agli artt.259 e 260 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, correlati al traffico illecito di rifiuti;
- h) reati di cui all'art.260-bis della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;
- i) reati di cui all'art.279 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali;
- j) reati di cui agli artt.1, 2, 3-*bis* e 6 della Legge n.150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- k) reati di cui all'art. 3 della Legge n. 549 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- l) reati di cui agli artt. 8 e 9 della Legge n. 202 del 6 novembre 2007, correlati all'inquinamento provocato dalle navi.

Il D.lgs. n. 109/2012 - pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 ed entrato in vigore il 9 Agosto 2012 - amplia ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.lgs. 231/01 l'art. 25-*duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

In particolare, il provvedimento di cui all'art. 22 comma 12 *bis* del Testo Unico Sull'Immigrazione, prevede delle ipotesi aggravanti in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare nel caso in cui esso sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", ovvero:

- vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori;
- vengano occupati minori in età non lavorativa;
- ricorrano le ipotesi di sfruttamento di cui all'articolo 603 bis del Codice Penale ("...l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro")

La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" interviene sul codice penale, principalmente:

- attraverso alcune modifiche di sostanza degli artt. 317 c.p. (concussione), 318 c.p. (corruzione cosiddetta impropria) e 322 c.p. (istigazione alla corruzione);
- mediante introduzione di due nuove fattispecie delittuose agli artt. 319-*quater* c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) e 346-*bis* (traffico di influenze illecite).

Riguardo al D.lgs. 231/01, la Legge 190/2012 ha introdotto i seguenti cambiamenti:

- modifica dell'art.25 (ora denominato: Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) introducendo il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-*quater* c.p.)
- introduce alla nuova lettera *s-bis* dell'art. 25-*ter* il reato di "Corruzione tra privati", quanto alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635 co. 3 c.c.).

La legge 15 dicembre 2014, n. 186 “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio” ha introdotto nel D.lgs. 231/01 il nuovo reato presupposto di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p.

La legge 28 maggio 2015 n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente” ha introdotto nel D.lgs. 231/01 i nuovi reati presupposto di inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.), disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.), associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti ambientali (art. 452 *octies* c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.).

La legge del 14 giugno 2015 n. 69 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” ha modificato l'impianto sanzionatorio dei reati contro la pubblica amministrazione, ha modificato i reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.) e ha introdotto la fattispecie dei “Fatti di lieve entità” (art. 2621-*bis* c.c.).

La legge 29 ottobre 2016 n. 199 “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo” ha ampliato il catalogo dei reati-presupposto, introducendo il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-*bis* c.p.

Il D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38 “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” ha riformulato il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. e ha introdotto il nuovo reato-presupposto dell'istigazione alla corruzione tra privati, di cui all'art. 2635-*bis* c.c.

Il D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90 “Attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del Regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006” ha modificato l'art. 25-*octies* del D.lgs. 231/01, prevedendo la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote anche per la fattispecie di reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p.

La legge 17 ottobre 2017 n. 161 “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate” ha modificato l'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/01 introducendo i nuovi reati-presupposto del trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato e del favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato.

La legge 20 novembre 2017 n. 167 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017” ha introdotto il nuovo reato-presupposto della propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

La legge 29 dicembre 2017 n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (c.d. “whistleblowing”) ha modificato l'art. 6 del D.lgs. 231/01, introducendo il nuovo comma 2bis, nel quale si prevede che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano prevedere uno o più canali che consentano ai lavoratori “*di presentare, a tutela dell'interesse dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione*

delle funzioni svolte”.

La legge 31 gennaio 2019 n. 3 ha esteso il catalogo dei reati-presupposto, con l'introduzione del reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis c.p. Ha inoltre inasprito le sanzioni interdittive per alcuni reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ha previsto il beneficio della riduzione delle sanzioni interdittive al ricorrere di determinate circostanze e ha previsto la procedibilità d'ufficio dei reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.

La Legge 19 dicembre 2019 n. 157 (pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 convertendo, con emendamenti, il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” il “Decreto Fiscale”) ha introdotto nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 l'art. 25-*quinquiesdecies* in tema di “Reati tributari”.

Con tale *novum* legislativo, la responsabilità amministrativa degli enti per la prima volta coinvolge la commissione di tale tipologia di reati, prevedendo per la consumazione delle fattispecie di reati in disamina una sanzione pecuniaria a carico all'Ente, variabile a seconda della tipologia di delitto, da un minimo di trecento fino ad un massimo di cinquecento quote.

Mentre la versione originaria dell'art. 25-*quinquiesdecies* introduceva tra i reati presupposto ai sensi del Decreto 231 la sola dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la versione finale convertita in legge comprende anche la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'occultamento o distruzione di documenti contabili e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2020, sono stati aggiunti al catalogo dei reati tributari ulteriori reati, ossia la dichiarazione infedele, l'omessa dichiarazione e l'indebita compensazione. In caso di profitto di rilevante entità, la pena pecuniaria viene aumentata di un terzo.

Infine, a differenza di quanto inizialmente stabilito, il testo pubblicato prevede l'applicabilità delle misure interdittive (anche in via cautelare) in relazione ai tributari richiamati dal nuovo art. 25-*quinquiesdecies*: si tratta, in particolare, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In sintesi, quindi, l'elenco dei reati tributari ricompresi nell'articolo 25-*quinquiesdecies* è il seguente:

- a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000);
- b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74/2000);
- c) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000);
- d) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000);
- e) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000);
- f) dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000);
- g) omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000);
- h) indebita compensazione (art. 10-*quater*, D. Lgs. n. 74/2000).

Il D. Lgs 156/2022 ha modificato l'articolo 25-*quinquiesdecies*, 1-*bis*, del D. lgs. 231/01, prevedendo che i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, indebita compensazione siano rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa da reato dell'ente esclusivamente qualora siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno uno Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

In relazione alla commissione dei suddetti delitti si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

<b>Reati</b>	<b>Sanzione pecuniaria</b>
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1)	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000 (art. 2, co. 2-bis)	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1)	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se l'importo non corrispondente al vero è inferiore a € 100.000 (art. 8, co. 2-bis)	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote
Dichiarazione infedele (art. 4)	Sanzione pecuniaria fino a 300 quote
Omessa dichiarazione (art. 5)	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote
Indebita compensazione (art. 10- <i>quater</i> )	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote

Sulla base dell'art. 10 D. Lgs. n. 231/01 che al punto 2 stabilisce che "La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille" e al punto 3 che "L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila [euro 258,23] ad un massimo di lire tre milioni [euro 1.549,37]", la sanzione pecuniaria comminata potrà andare da un minimo di euro 25.823,00 ad un massimo di euro 1.549.370,00.

I reati relativi al contrabbando sono stati inseriti dall'articolo 25-*sexagesdecies* del D. lgs. 231/01, aggiunto dal D. Lgs 75/2020. Le sanzioni per i reati previsti dagli articoli 282 a 293 e 295 del D.P.R. n. 43/1973 sono dunque state modificate.

La Legge del 9 marzo 2022, n. 22 ha aggiunto l'articolo 25-*septiesdecies* (modificato dalla Lg. n. 6/2024) e l'articolo 25-*duodevicies* al D. lgs. 231/01 in materia di delitti contro il patrimonio culturale. Sono dunque stati inseriti tra i reati presupposto:

- il furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
- l'appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- la ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
- la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies*);
- la violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.);
- l'importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- l'uscita o l'esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- la distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
- la contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.);

- il riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
- la devastazione e il saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).

Il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, previsto all'articolo 54 del D. Lgs 19/2023, è stato introdotto nell'articolo 25-*ter* del D. lgs. 231/01 relativo ai reati societari. L'articolo 54 prevede quanto segue: *“Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del Codice penale.”*

Il D. Lgs 184/2021 ha inserito l'articolo 25-*octies.1* nel D. lgs. 231/01 sui delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori. I reati inseriti sono:

- il trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.), realizzato da *“chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter”*. Questo articolo è stato inserito nell'articolo 25-*octies.1* del D. lgs. 231/01 dalla L. n 137/2023, e modificato del D. Lgs 19/2024, aggiungendo al reato il fatto di, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuire fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni;
- l'indebito utilizzo e la falsificazione o l'alterazione di strumenti di pagamento dai contanti, nonché la possessione, la cessione o l'acquisizione di tali strumenti falsificati, alterati o di provenienza illecita, al fine di trarne profitto per sé o altri (art. 493-*ter* c.p.);
- la detenzione e la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)
- la frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.).

La Legge n. 93/2023 ha modificato il primo comma dell'articolo 171-*ter* della Legge 633/1941 in materia di diritto d'autore. Ha aggiunto la lettera h-*bis*, secondo la quale è anche punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro *“abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita”*.

La Legge n. 137/2023 ha modificato gli articoli del Codice penale relativi ai reati ambientali (inquinamento ambientale e disastro ambientale), coperti dall'articolo 25-*undecies* del D. lgs. 231/01. Il campo di applicazione di questi reati è stato ampliato alle aree naturali protette, o sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

L'articolo 12 del Testo unico sull'Immigrazione è stato modificato dal D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50. Un punto e) è stato aggiunto, con il caso specifico nel quale gli autori del fatto punito abbiano la disponibilità di armi o materie esplodenti.

La Legge 27 dicembre 2023 n. 206 (*“Legge sul Made in Italy”*) ha modificato l'articolo 517 c.p., richiamato nell'articolo 25-*bis.1* del D. lgs. 231/01 e ha aggiunto la semplice detenzione di prodotti industriali con segni

mendaci alle fattispecie del reato.

La Legge 22 gennaio 2024 n.6, entrata in vigore l'8 febbraio 2024, ha introdotto delle disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e delle modifiche agli articoli 518-*duodecies*, 635 e 639 del Codice penale.

Il D. Lgs 2 marzo 2024 n. 19 ha modificato l'articolo 512-*bis* c.p., aggiungendo il seguente comma: *“La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni”*.

### **Scopo e principi del Modello Organizzativo**

Scopo del presente Modello è quello di costruire un sistema strutturato e organico di protocolli nonché di predisporre attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal D.lgs. 231/01.

Mediante l'individuazione delle “aree di attività a rischio” e la conseguente proceduralizzazione delle stesse, il Modello si propone la finalità di:

- rafforzare la propria determinazione nel diffondere la cultura del rispetto delle regole e ribadire che ogni forma di comportamento illecito viene fortemente condannata da PR Italia in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle “aree di attività a rischio”, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati.
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di PR Italia nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito da cui può derivare non soltanto una responsabilità personale (sia essa di natura civile, penale, amministrativa, disciplinare) ma anche una responsabilità diretta in capo alla Società.

Sotto un profilo metodologico, i criteri che reggono la costruzione e l'attuazione del Modello sono:

- la mappatura delle “**aree di attività a rischio**”, vale a dire quelle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- la previsione di specifici **protocolli** volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- la specificazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- l'affidamento all'**Organismo di Vigilanza** (di seguito anche “**OdV**”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e destinatario delle informazioni provenienti dalle strutture della Società, di compiti di supervisione sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- l'adozione di un **sistema disciplinare**, idoneo a sanzionare la violazione delle misure indicate nel Modello;
- l'applicazione del **Codice Etico** e del **Code of Business Conduct**, che prevedono l'insieme dei principi fondamentali di comportamento della Società e dei propri dipendenti, amministratori e collaboratori nell'esercizio di tutte le attività;

- l'attività di **diffusione e formazione** a tutti i livelli delle regole comportamentali e dei protocolli istituiti.

L'art. 6 del D.lgs 231/01 dispone che i modelli di organizzazione e gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categorie, comunicati al Ministero della Giustizia ed approvati dallo stesso.

Per questo motivo, per la redazione del presente documento si è fatto riferimento alle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. lgs. 231/01" proposte da Confindustria, secondo l'aggiornamento redatto in data 31 marzo 2008, approvato dal Ministro della Giustizia, e l'ultimo aggiornamento redatto a giugno 2021.

### **Metodo di lavoro seguito per la redazione del modello**

Il modello organizzativo espresso nel presente documento è stato redatto utilizzando il seguente metodo di lavoro:

- analisi dei documenti identificativi della Società: statuto, deleghe e procure, poteri di spesa, organigrammi;
- analisi dei documenti espressivi del funzionamento e controllo della Società: Procedure qualità, ambiente e sicurezza, *Group Self Assessment "LSF" (Loi de Sécurité Financière)*, ecc.;
- identificazione delle aree a rischio reato, con riferimento a tutti i reati previsti dal Decreto;
- interviste ai referenti di tutte le aree aziendali, con particolare approfondimento dei processi potenzialmente a rischio;
- valutazione della gravità del rischio connesso, tenendo in considerazione le procedure ed i controlli già operativi nella Società;
- identificazione delle modalità operative per prevenire, evitare o minimizzare l'accadimento dei reati, con definizione di specifici provvedimenti (protocolli);
- condivisione dell'analisi rischi e protocolli con il *Management*;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza;
- definizione delle attività formative rivolte ai destinatari del Modello;

### **Destinatari del presente Modello**

Il modello organizzativo espresso nel presente documento, così come il Codice Etico e il *Code of Business Conduct*, si applicano a tutto il personale dipendente di PR Italia, agli amministratori, ai sindaci ed a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, ivi compresi altri collaboratori e fornitori, per le misure e le prescrizioni pertinenti all'attività con PR Italia.

## 2 DESCRIZIONE DELLA SOCIETA'

Pernod Ricard Italia S.p.A., filiale del Gruppo Pernod Ricard, è il risultato dell'evoluzione e trasformazione delle Distillerie Fratelli Ramazzotti, un'azienda fondata nel 1815 e cresciuta costantemente fino a diventare leader sul mercato italiano. Nel 1985 la Ramazzotti è entrata a far parte del Gruppo Pernod Ricard, cominciando così a registrare un rapido sviluppo in Italia e, grazie alla sua rete commerciale, ha potuto portare al successo internazionale alcuni suoi *brand* come Ramazzotti.

A seguito delle acquisizioni di Seagram (2001), Allied Domecq (2005) e di Vin & Spirit (2008), il Gruppo Pernod Ricard si è ulteriormente rafforzato potendo offrire ai consumatori italiani, oltre all'Amaro Ramazzotti, i marchi Havana Club, Absolut Vodka, Chivas Regal, Ballantine's, G.H. Mumm, Malibu, Perrier-Jouët, Ricard, Wodka Wyborowa, Beefeater, Jameson, The Glenlivet.

Alla data del presente documento PR Italia è una società con capitale sociale di 11.000.000 €, sede sociale a Milano, in Via de Castillia n.23 e stabilimento produttivo a Canelli (AT) in via Luigi Bosca 40. Ha un socio unico in quanto è partecipata al 100% da Pernod Ricard Europe, Middle East & Africa SAS ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Pernod Ricard S.A., con sede a Parigi (Francia).

L'attività di Pernod Ricard Italia S.p.A. consiste nella fabbricazione e il commercio di liquori, alcolici e derivati, vini e articolo affini, bevande analcoliche e succhi di frutta, prodotti alimentari e dolciari in genere, ed ogni operazione relativa.

### **Corporate Governance della Società**

La governance di PR Italia è basata su un modello in cui la gestione aziendale è affidata al Consiglio di Amministrazione, mentre le funzioni di vigilanza e di controllo sono attribuite al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione dei Conti.

**L'Assemblea dei soci** è costituita da un unico socio: Pernod Ricard Europe, Middle East & Africa SAS, ed ha i poteri previsti dagli specifici articoli del Codice civile.

**Il Consiglio di Amministrazione (CdA)** è composto da 3 (tre) Amministratori che durano in carica per tre esercizi. Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento e l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge e lo statuto riservano in via tassativa all'assemblea.

**Il Presidente del CdA** ha la rappresentanza legale della Società ed è Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008. Al Presidente il CdA ha delegato la responsabilità sulla gestione ordinaria della società e specifici poteri straordinari.

### **Procurare**

PR Italia ha inoltre adottato un modello di *governance* all'interno del quale la Società, per il tramite del Presidente, ha nominato alcuni procuratori conferendo loro specifici poteri per attività connesse al proprio ruolo aziendale.

**Il Collegio Sindacale** è costituito da tre membri effettivi (uno dei quali con funzione di Presidente) e due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea; i sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Per la revisione legale dei conti, il Socio Unico, come prescritto nello Statuto e su indicazioni del Gruppo, ha incaricato una **Società di Revisione**.

### ***Struttura dei controlli interni alla società e Sistemi di Gestione***

PR Italia adotta un'organizzazione, modalità operative e strumenti di controllo interni che agiscono per assicurare il rispetto di leggi e norme dello Stato Italiano e i regolamenti interni, sia della Società stessa, sia della capo-Gruppo.

PR Italia implementa da tempo un sistema di controllo interno, applicato attraverso un processo che coinvolge tutti i dipartimenti del Gruppo Pernod Ricard, con lo specifico intento di garantire la conformità (*compliance*) del Gruppo ai requisiti della legge e per migliorarne la rispettabilità e il *reporting*.

Questa attività di controllo denominato dal Gruppo "LSF" (*Loi de Sécurité Financière*) intende indirizzare le seguenti attività:

- identificazione e valutazione dei rischi;
- descrizione dell'ambiente di controllo;
- documentazione dei punti di controllo e l'autovalutazione (*Self-Assessment*);
- predisposizione di un sistema di test per valutare tramite Auditor del gruppo l'efficacia dei punti di controllo.

Oltre ai controlli e ai relativi test una volta l'anno PR Italia verifica la coerenza del sistema di autocontrollo e relativa analisi dei rischi e documentazione in sede di audit ISO 22000.

PR Italia è inoltre certificata ISO 9001, ISO 22000, ISO 45001 e ISO 14001 (quest'ultima relativa allo stabilimento di Canelli) e ciò implica un costante impegno della Società per rispettare regole e parametri contenuti nei sistemi di gestione concernenti la Qualità, la Salute & Sicurezza dei lavoratori, la sicurezza alimentare e l'Ambiente.

### 3 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

#### **Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello**

PR Italia è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione dell'impresa, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative del socio e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di prevenzione della commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e partner d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione di PR Italia ha deciso di svolgere un'analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate (tra le quali quelle dei sistemi di gestione ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001 quest'ultimo solo per Canelli) alle finalità previste dal D.lgs. 231/01 e, se necessario, ad integrare quanto già esistente. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del presente Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di PR Italia, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati considerati nel presente documento.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per un adeguamento del proprio sistema organizzativo, gestionale e di controllo, PR Italia ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

L'analisi iniziale, nella fase di creazione del Modello, ha interessato tutte le attività sensibili alla commissione dei reati indicati negli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinques, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies del Decreto e negli articoli 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146.

#### **Elementi fondamentali del Modello**

Con riferimento alle prescrizioni individuate dal legislatore nel Decreto ed a quanto già indicato al capitolo 1, i punti fondamentali per la definizione del Modello possono essere così riassunti:

- mappatura delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali "sensibili", a garantire le esigenze di controllo;
- definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto (si vedano al riguardo il Codice Etico e il *Code of Business Conduct*, vincolanti per i comportamenti di tutti i suoi dipendenti e collaboratori), volti a definire la necessità di:
  - osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
  - richiedere a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società una condotta in linea con i principi generali del Codice Etico e del *Code of Business Conduct*;
- configurazione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole

- comportamentali e delle procedure istituite;
- definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo *ex post*).

### ***Aggiornamento del Modello e dei documenti allegati e/o richiamati e doveri connessi***

Il presente Modello e il Codice Etico possono essere aggiornati solo mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

I documenti allegati al presente Modello e richiamati in calce all'indice devono essere gestiti in modo tale da assicurare che siano sempre disponibili in versione aggiornata.

Quindi la funzione responsabile dell'aggiornamento del singolo documento dovrà senza ritardo trasmetterne copia all'Organismo di Vigilanza per l'archiviazione.

## 4 PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto processi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi. Con riferimento a tali processi, sotto processi o attività sono state rilevate le **procedure di gestione e di controllo già in essere** e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le integrazioni o implementazioni necessarie a garantire il rispetto dei seguenti principi:

- **regole comportamentali**: esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- **procedure**: esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.lgs. 231/01 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
  - adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame;
  - definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività;
  - tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
  - chiara definizione della responsabilità delle attività;
  - esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali;
- **suddivisione dei compiti**: una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- **livelli autorizzativi**: chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- **attività di controllo**: esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, in particolare delle attività di controllo già definite nel capitolo 2.

Il Gruppo ha inoltre sviluppato gli Internal Control Principles, che sono in costante evoluzione, essendo soggetti a audit di gruppo.

Sono parte integrante dei principi di controllo delle attività a rischio i seguenti documenti:

- Organigramma generale
- Deleghe e procure
- Procedure ed istruzioni operative che hanno attinenza con i reati previsti dal D.lgs. 231/01.

## 5 ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231/01, individua un ulteriore requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento.

Si tratta di un organismo della società, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione che, con apposita delibera, ne definisce la composizione, gli emolumenti e un budget di spesa.

Esso resta in carica per il periodo indicato dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organismo di vigilanza potranno essere revocati in caso di giusta causa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

I **requisiti** che l'Organismo di Vigilanza deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

**1. autonomia e indipendenza:** i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l'Azienda e devono essere in una posizione di autonomia e indipendenza; l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff – come meglio si dirà in seguito – con il Consiglio di Amministrazione; ha poteri di ispezione, di controllo e di accesso alle informazioni aziendali rilevanti e deve essere dotato di autonomia economica per la propria attività;

**2. molteplicità di professionalità** nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali. A tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;

**3. continuità di azione** sia nell'attività di vigilanza che nella costituzione di uno stabile riferimento aziendale per i destinatari del Modello.

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza persone che abbiano subito sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/01. Qualora tale accadimento insorgesse mentre la persona è in carica quale membro dell'Organismo di Vigilanza, esso costituisce causa di decadenza immediata dall'Organismo.

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata da PR Italia, si è ritenuto opportuno identificare tale organismo come segue:

- l'Organismo di Vigilanza, a scelta del Consiglio di Amministrazione, può avere una struttura monocratica o collegiale composta di tre membri, entrambe le forme dovranno garantire i requisiti sopra indicati;

- il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie;

- l'Organismo di Vigilanza è configurato come unità di staff in posizione di vertice e riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse ed eventuali interventi correttivi e migliorativi;

- il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto ed approvato dall'Organismo medesimo, che ne assicura l'indipendenza e l'efficace operatività. Tale regolamento prevede, come minimo:

a) le modalità di scelta del proprio Presidente

- b) le modalità di riunione e le maggioranze necessarie per le deliberazioni;
- c) le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri e dei doveri dell'Organismo;
- d) le modalità di verbalizzazione e di conservazione dei verbali delle riunioni.

Sotto questo ultimo profilo si prevede che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata mediante verbali.

Almeno una volta l'anno, l'Organismo di Vigilanza si occuperà di redigere una relazione sulle attività svolte e sull'effettività e l'adeguatezza del Modello. Tale relazione sarà quindi presentata al Consiglio di Amministrazione.

Il CdA può comunque convocare in ogni momento l'OdV.

### **Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

In base a quanto si ricava dal testo del D. Lgs. 231/01, le **funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza** possono essere così schematizzate:

- **valutazione dell'adeguatezza del Modello**, ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, ad evitare i rischi di realizzazione di reati;
- **vigilanza sull'effettività del Modello**, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito.

Ciò impone un'attività di aggiornamento del Modello sia in relazione a cambiamenti all'interno della realtà organizzativa aziendale, sia ad eventuali mutamenti del Decreto Legislativo in esame. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato – come già ricordato – dal Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impositivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'ente.

Per **un efficace svolgimento delle predette funzioni** l'Organismo di Vigilanza dispone di una serie di poteri e prerogative. Esso, infatti, può:

- attivare le procedure di controllo tramite apposite disposizioni od ordini di servizio;
- effettuare sistematiche verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree sensibili;
- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- chiedere informazioni ai responsabili delle singole funzioni aziendali e, ove necessario, anche all'organo dirigente nonché ai collaboratori, consulenti esterni, ecc.;
- condurre indagini interne, e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dei modelli stessi, contenenti le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti (organizzare corsi di formazione e divulgare materiale informativo ecc.).

A tal fine l'Organismo avrà facoltà di:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. n. 231/01;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità, nei limiti del budget a disposizione, nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo;

- disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal suo Presidente.

### **Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa eventuali violazioni del Codice Etico, *del Code of Business Conduct* e del presente Modello. A tal fine sono stati istituiti specifici canali informativi dedicati, diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo stesso.

In particolare, il comma 2-*bis* dell'art. 6 del D.lgs. 231/01 prevede che i modelli organizzativi devono prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), vale a dire a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

A tal proposito, PR Italia, al fine di facilitare le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, garantendo nello stesso tempo la riservatezza dell'identità del segnalante, oltre al sistema di *whistleblowing* "Speak up" previsto dalle *policy* di Gruppo e accessibile mediante collegamento al link [https://pernod-ricard.whispli.com/lp/speak-up\\_o](https://pernod-ricard.whispli.com/lp/speak-up_o) dal portale aziendale, ha attivato un'apposita casella di posta elettronica accessibile soltanto all'Organismo di Vigilanza ([ita-odv@pernod-ricard.com](mailto:ita-odv@pernod-ricard.com)).

Nei confronti del segnalante è vietato qualunque atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Tutti i dipendenti, i dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la Società, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza - attraverso apposita segnalazione - in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali, del Codice Etico e *del Code of Business Conduct* in relazione ai reati previsti dal D.lgs. 231/01, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia ed a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante. In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i

procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;

- anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice Etico e dal *Code of Business Conduct* e alle procedure aziendali in relazione ai reati previsti dal Decreto.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere preferibilmente effettuate in forma non anonima, per riuscire a dare seguito al meglio alla segnalazione. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da scoraggiare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione del segnalante e tutelare la riservatezza dei fatti segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art 6.2 lett d) del D. Lgs. 231/01, l'OdV può inoltre chiedere ai responsabili degli uffici di inviare *report* sulle attività da loro svolte (tali *report* potranno essere richiesti per specifiche esigenze o essere *report* già esistenti in azienda).

## **6 RILEVAZIONI DELLE VIOLAZIONI**

### ***Rilevazione delle violazioni per i lavoratori dipendenti e per i somministrati***

Spetta a ciascun responsabile di ufficio di PR Italia rilevare eventuali violazioni del presente Modello, del Codice Etico e del *Code of Business Conduct* da parte dei dipendenti che operano nel proprio ufficio o nella propria unità organizzativa. Spetta alle Direzioni oppure al CEO in funzione della dipendenza gerarchica rilevare eventuali violazioni da parte del personale che svolga funzione di responsabile degli uffici e delle unità organizzative alle proprie dipendenze. Il verificarsi di eventi e il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti di violazione devono essere segnalati all'Organismo di Vigilanza.

### ***Rilevazione delle violazioni per i collaboratori***

Spetta a ciascun responsabile di ufficio e a ciascuna Direzione (incluso il CEO) rilevare eventuali violazioni del presente Modello Organizzativo, del Codice Etico e del *Code of Business Conduct* da parte di coloro che collaborano con il proprio ufficio o con la propria unità organizzativa (esempio: consulenti, ecc.). Il verificarsi di eventi o il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti violazione devono essere segnalati all'Organismo di Vigilanza.

### ***Rilevazione delle violazioni per gli organi sociali***

Eventuali violazioni al presente Modello, al Codice Etico e al *Code of Business Conduct* poste in essere dagli Amministratori, possono essere rilevate dall'OdV che, qualora rilevi la violazione, la segnalerà al presidente del Collegio Sindacale. Qualora la violazione fosse effettuata da membri del Collegio Sindacale, l'OdV la porterà a conoscenza del Socio Unico per il tramite del CdA.

## **7 ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI**

### ***Istruttoria di segnalate violazioni per i lavoratori dipendenti***

L'OdV, con l'eventuale collaborazione dell'Ufficio delle Risorse umane e/o di consulenti esterni, svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ai sensi del precedente paragrafo 7, o in relazione a qualunque circostanza che dovesse essere rilevata in merito a violazioni del presente Modello Organizzativo, del Codice Etico e del *Code of Business Conduct*. Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria di cui sopra siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'Organismo dovrà essere tenuto informato di tali accertamenti o provvedimenti dal diretto interessato e – eventualmente confrontandosi con legali esterni - potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria istruttoria. L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del presente Modello, del Codice Etico e del *Code of Business Conduct* al soggetto interessato e delle contro-deduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni di legge del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

### ***Istruttoria di segnalate violazioni per i collaboratori esterni e per gli organi sociali***

L'OdV, con l'eventuale collaborazione dell'Ufficio delle Risorse umane e/o di consulenti esterni, svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ai sensi del precedente paragrafo, o in relazione a qualunque circostanza che l'Organismo stesso dovesse rilevare in merito a violazioni del presente Modello, del Codice Etico e del *Code of Business Conduct*. Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria di cui sopra siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'Organismo dovrà essere tenuto informato dal diretto interessato di tali accertamenti e provvedimenti e – eventualmente d'intesa con i legali esterni - potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria istruttoria. L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del presente Modello, del Codice Etico e del *Code of Business Conduct* al soggetto interessato e delle contro-deduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni di legge.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

### ***Adozione delle sanzioni e dei provvedimenti***

A conclusione dell'istruttoria, l'Organismo, ove ritenga sussistente la violazione segnalata propone al CEO il provvedimento da adottare nei confronti del responsabile delle violazioni, ai sensi del successivo capitolo 8. Per l'ipotesi di violazione commessa dal CEO propone al CdA e per ipotesi di violazione commesse dal CdA o da singoli Consiglieri, al Collegio Sindacale. Nel caso di violazione commessa da membri del Collegio Sindacale, l'OdV propone i provvedimenti al Socio Unico, per il tramite del CdA.

## 8 SISTEMA DISCIPLINARE

Importante per l'attuazione di quanto stabilito dal presente Modello, dal Codice Etico e dal *Code of Business Conduct* è l'adozione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e delle disposizioni interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico della Società, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello, dal Codice Etico e dal *Code of Business Conduct* sono assunte dall'Azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 6 del D.lgs. 231/01 costituiscono inoltre condotte sanzionabili:

1. le segnalazioni infondate all'OdV o ai Responsabili con dolo o colpa grave;
2. gli atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Il sistema disciplinare viene controllato dall'Organismo di Vigilanza, che si avvale della collaborazione del Direttore delle Risorse Umane (detto anche "*HR Director*" o "*Human Resource Director*").

Spetta al Direttore delle Risorse Umane, eventualmente supportato da consulenti esterni, l'accertamento delle infrazioni al sistema disciplinare per il personale e in accordo con il CEO, l'adozione di provvedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni.

Il Direttore delle Risorse Umane provvede in ogni caso a riferire all'Organismo di Vigilanza in relazione alle sanzioni irrogate al personale per violazioni del Modello, del Codice Etico e del *Code of Business Conduct*.

Il presente sistema disciplinare definisce le sanzioni previste per i comportamenti tenuti dal personale dipendente, dai dirigenti, dagli amministratori, dai sindaci e i provvedimenti nei confronti dei collaboratori esterni e fornitori.

### ***Sanzioni per i lavoratori dipendenti***

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti, non Dirigenti, in violazione delle singole regole comportamentali stabilite nel presente Modello, nel Codice Etico e nel *Code of Business Conduct* sono definiti come illeciti disciplinari. In un punto a parte sono esaminate le sanzioni a carico dei Dirigenti.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) Industria Alimentare, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni di seguito riportate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;

- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

In particolare, in applicazione del presente sistema sanzionatorio in accordo con quanto definito dallo Statuto dei Lavoratori, si prevedono per i dipendenti le seguenti sanzioni disciplinari:

#### ***Rimprovero verbale o scritto***

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- violi le disposizioni interne previste (ad esempio che non osservi le disposizioni prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree di rischio individuate, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società nei confronti dei propri dipendenti.

#### ***Multa non superiore all'ammontare previsto dal CCNL dell'Industria Alimentare***

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- violi più volte le disposizioni interne previste o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Società nei confronti dei propri dipendenti;

#### ***Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo previsto dal CCNL dell'Industria Alimentare***

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- nel violare le disposizioni interne previste o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo dell'integrità dei beni della Società.

#### ***Licenziamento per giusta causa***

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto.

#### ***Provvedimenti nei confronti dei Dirigenti***

In caso di violazione delle disposizioni previste dal presente Modello, dal Codice Etico o dal *Code of Business Conduct*, o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei dirigenti le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei dirigenti dell'Industria Alimentare.

#### ***Misure nei confronti degli Amministratori***

In caso di violazione del Modello, del Codice Etico o del *Code of Business Conduct* da parte degli Amministratori della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà il Collegio dei Sindaci che provvederà ad assumere le opportune iniziative.

### ***Misure nei confronti dei Sindaci***

In caso di violazione del presente Modello da parte dei Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informerà, per tramite del Consiglio di Amministrazione, il Socio Unico il quale prenderà gli opportuni provvedimenti in merito, come ad esempio la convocazione di un'assemblea straordinaria dei soci al fine di definire le misure più idonee da adottare.

### ***Misure nei confronti di Collaboratori esterni e fornitori***

Ogni grave comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico o dal *Code of Business Conduct* determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Nei documenti contrattuali con i collaboratori esterni e con i fornitori sono definite clausole risolutive a tale riguardo.

I collaboratori esterni e i fornitori in genere debbono accettare esplicitamente (così come i dipendenti, i Dirigenti, gli Amministratori e i Sindaci) il Modello, il Codice Etico e il *Code of Business Conduct*.

## 9 FORMAZIONE DEL PERSONALE

### **Formazione del personale e informativa a collaboratori esterni alla Società in merito al Modello e documenti collegati**

PR Italia dà diffusione alla documentazione relativa al Codice Etico, al *Code of Business Conduct* e al Modello anche tramite la rete informatica aziendale *MyPortal*.

Allo scopo di sensibilizzare tutte le persone destinatarie del presente Modello sugli elementi del D. Lgs. 231/01 e sui rischi potenzialmente presenti e sulle procedure specifiche che devono essere messe in atto per prevenire i rischi di reato, PR Italia intende attuare l'attività formativa strutturata, **sistematica e obbligatoria** di seguito descritta, che si rivolge a tutti coloro che operano in PR Italia e agiscono per conto di essa.

### **Formazione/informazione iniziale rivolta a tutti i dipendenti e ad altri collaboratori esterni che operano in modo continuativo con PR Italia (al momento dell'adozione del Modello e comunque per tutti i neoassunti):**

- il Codice Etico
- il *Code of Business Conduct*
- il Modello 231
- l'Organismo di Vigilanza: sue attività e modalità di relazione con lo stesso
- il Sistema sanzionatorio

In caso di cambiamenti significativi, sarà predisposta una nota di aggiornamento; in ogni caso ogni due anni, è prevista la consegna di una nota di richiamo sul tema Codice Etico, *Code of Business Conduct* e Modello Organizzativo.

### **Formazione /informazione rivolta al CEO, alle Direzioni, e al personale operante nelle aree sensibili (al momento dell'adozione del Modello e comunque per tutti i neoassunti):**

- introduzione al D.lgs.231/01
- il Codice Etico
- il *Code of Business Conduct*
- il Modello 231
- risultato dell'analisi dei rischi: aree identificate
- protocolli definiti
- sistema sanzionatorio
- attività dell'Odv e modalità di relazione con lo stesso
- il ruolo del *management*.

Successivamente, con cadenza annuale, è previsto un intervento di aggiornamento che tratta i seguenti argomenti:

- eventuali aggiornamenti apportati al Modello Organizzativo
- conseguente modifica di Procedure/protocolli
- confronto sull'efficacia delle misure in essere ed eventuali integrazioni.

La presenza dei partecipanti è obbligatoria e registrata, per gli assenti viene organizzata una sessione di recupero. A fine corso, ai partecipanti viene somministrato un test per la verifica del livello di apprendimento. A chi avesse sbagliato alcune risposte sarà data spiegazione degli errori commessi. Anche questa attività viene documentata. Tutta l'attività formativa viene erogata da esperti in materia e gestita dal *Human Resource Director* direttamente o per il tramite dei suoi collaboratori.